



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 34 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/66 CC NAS RG del 03.03.2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/66 CC NAS RG del 03.03.2014, redatto alle ore 17,45 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria, effettuata dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano unitamente all'Aps BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 13.01.2014, ore 10,00 presso lo stabilimento/caseificio industriale "PARMALAT S.p.A.", sito in C.da Mugno - Zona Industriale ASI 2a fase s.n.c., avente sede legale in Collecchio(PR), via delle Nazioni Unite n.° 4, della quale risulta responsabile dello stabilimento e Procuratore speciale (come da Procura del 19.12.2013- studio Notarile Canali di Parma), la Sig.ra FRASCA Maria, nata a Ragusa il 07.08.1968 ed ivi residente in Viale Europa, n.° 419;

Visto il verbale di accertamento, in riferimento al verbale di contestazione n.° 2014/66 CC NAS RG del 03.03.2014, redatto presso gli Uffici dello Stabilimento industriale sopra generalizzato, ore 11,30, in cui viene specificato che l'accertamento ispettivo è stato effettuato in presenza della Sig.ra FRASCA Maria, responsabile del suddetto stabilimento e Procuratore speciale, inoltre viene indicato che l'ispezione ha riguardato la fase produttiva, esclusa quella di conferimento latte, sino alla distribuzione, delineando fasi del ciclo di produzione, del reso, della conservazione e stoccaggio dei prodotti, ponendo inoltre l'attenzione all'autocontrollo, basato sul sistema HACCP e alle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

Atteso, come da verbale di accertamento, che durante l'ispezione la parte ha esibito copia della documentazione in possesso presentata alle rispettive Autorità competenti: SCIA per voltura/subentro presentata il 31.12.2013 con nota prot. n.° ASP RG n.° 3909/B, SCIA per variazione ragione sociale della registrazione n.° M100250, presentata in data 10.01.2014 presso lo sportello SUAP di Ragusa e Autorizzazione allo scarico dei reflui n.° 100/2013 del 27.12.2013

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui alla parte "A" dell'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "non aver rispettato/mantenuto, all'interno dello stabilimento per caseificazione i requisiti in materia di igiene, permettendo la formazione di fuliggine e/o ragnatele nel soffitto ed alle pareti nel deposito "ambiente" utilizzato per custodire alimenti non soggetti a mantenimento di temperatura controllata";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione del beneficio della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 04.04.2014, ore 14,00 alla Sig.ra FRASCA Maria nella qualità di Responsabile legale e Procuratore speciale dello stabilimento industriale "PARMALAT S.p.A.", sito in C.da Mugno – Zona Industriale ASI 2a fase s.n.c, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra FRASCA Maria, nelle qualità sopra specificate per conto dello stabilimento industriale "PARMALAT S.p.A.", con nota prot. n.° E - 0007913 del 14.04.2014 ove il trasgressore dichiara di essersi attivata per eliminare ciò che gli si contestava;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0010653 del 23.05.2014 nelle quali si afferma la eliminazione la regolarizzazione della situazione igienica della ditta dopo i rilievi e si considera ragionevole la applicazione della sanzione minima richiesta dalla parte;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra FRASCA Maria, nelle qualità sopra descritte, per la seguente motivazione:

La Responsabile dello stabilimento negli scritti difensivi non contesta quanto accertato dal NAS e dichiara di essersi prontamente attivata per eliminare l'inconveniente accertato nell'ambito della ispezione igienico-sanitaria nei locali dell'attività industriale in questione.

La violazione, inoltre, non è da ritenersi molto grave, non procurando allarme sociale, né esistono precedenti violazioni della stessa natura da parte del trasgressore per cui, concordemente a quanto concluso nella relazione del NAS, si ritiene di poter contenere la sanzione nella misura del minimo edittale;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra FRASCA Maria, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);



INGIUNGE

Lo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **FRASCA Maria**, nata a Ragusa il **07.07.1968** ed ivi residente in **Viale Europa n.° 419** nella qualità di responsabile legale dello stabilimento **“PARMALAT S.p.A.”**, sito a Ragusa in C.da Mugno – Zona Industriale ASI² fase s.n.c., avente sede legale in Collecchio(PR), via delle Nazioni Unite n.° 4; inoltre
- va affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- si dà comunicazione del presente atto anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 26 GIU. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato